

CAPITOLATO
PER LA CONDUZIONE E L'USO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SENZA RILEVANZA
ECONOMICA DEL COMUNE DI MONTEGRANARO:
PALESTRA SITA IN VIA MARTIRI D'UNGHERIA

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente provvedimento disciplina l'affidamento della conduzione e l'uso delle Palestra comunale sita in Via Martiri d'Ungheria, (come da planimetrie allegate) nonché di tutte le attrezzature sportive in dotazione, per lo svolgimento di attività sportive e sociali che, anche il soggetto affidatario nella fattispecie, persegue.

Per tale motivo l'utilizzazione dell'impianto sopra descritto non potrà essere effettuata per scopo diverso da quello per il quale l'utilizzo è disposto, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dall'Ufficio sport del Comune.

L'impianto viene concesso nello stato di fatto in cui attualmente si trova. All'atto della presa in consegna delle Palestra da parte del soggetto affidatario sarà redatto apposito verbale che riporterà la consistenza dei beni mobili di ciascuna.

ART. 2 - FINALITA'

Con l'affidamento si intende:

- favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, prevalentemente agonistica ma anche ludico ricreativa, quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita;
- garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza;
- assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema;
- mantenere la palestra funzionale e in buone condizioni d'uso.

ART. 3 - USO

L'uso delle Palestra è riservato con ordine prioritario alle seguenti categorie di utenti:

- a) istituzioni scolastiche per lo svolgimento di pratiche sportive collegate all'attività didattica;
- b) progetti comunali di attività motoria per anziani;
- b) società e associazioni sportive per l'esercizio delle attività di preparazione atletica, di allenamento, di gare e manifestazioni sportive;
- c) cittadini singoli o in gruppi organizzati, per la pratica di attività motoria, ginnica e agonistica;
- d) soggetti singoli, associazioni, gruppi, enti, società ed altri per lo svolgimento di attività e manifestazioni praticabili nell'impianto e compatibili con le attrezzature.

ART. 4 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il soggetto affidatario dovrà utilizzare l'impianto sportivo in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia; dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

In particolare, il soggetto affidatario dovrà:

- a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo tra le parti, nel corso dell'anno;
- b) non ostacolare per nessun motivo il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune di Montegranaro;
- c) garantire in collaborazione con l'Ente l'uso pluralistico dell'impianto;
- d) garantire le attività scolastiche secondo gli orari forniti dall'IC di Montegranaro;
- e) praticare le quote del tariffario concordate annualmente con il Comune di Montegranaro;
- f) garantire tutti i servizi oggetto dell'appalto secondo le direttive impartite dalla S.A.;
- g) individuare un responsabile del servizio o suo sostituto, che sia contattabile e reperibile in qualsiasi momento ed in grado di attivare risposte ed azioni volte alla tempestiva risoluzione delle problematiche;
- h) consentire all'occorrenza l'uso della struttura sportiva al Comune e alle Scuole nel rispetto di altre convenzioni esistenti e previo preavviso di almeno sette giorni;

i) rispettare gli orari di utilizzo della struttura in oggetto da parte delle società sportive che verrà determinato in accordo con il Comune ad avvio di stagione sportiva.

Il soggetto affidatario dovrà altresì provvedere:

- a) alla pulizia giornaliera sia per le attività ordinarie e continuative che per le gare o manifestazioni sportive;
- b) alla pulizia degli spogliatoi dopo ciascun utilizzo;
- c) alle manutenzioni ordinarie dell'impianto e delle attrezzature sportive ivi contenute e degli spazi di pertinenza, da effettuarsi nel rispetto delle norme vigenti;
- d) a segnalare all'Ufficio Tecnico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessari;
- e) al corretto smaltimento dei rifiuti;
- f) alla sorveglianza e custodia della Palestra, delle attrezzature e dei materiali in essa contenuti nell'orario di apertura per l'attività sportiva;
- g) all'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l'utilizzatore medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art.1676 del C.C.
- h) alla riparazione di parti accessorie di infissi e serramenti interni; di apparecchi sanitari, docce e relative rubinetterie; di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
- i) al cambio di lampade (escluso impianto di illuminazione delle torri faro), interruttori, punti di presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- j) alla pulizia di fondo (almeno due volte l'anno) compresa la deragnatura e periodica disinfezione dei locali adibiti a spogliatoi e dei bagni;
- k) al rifornimento dei bagni dei materiali di consumo;
- l) alle spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, materiale vario e quant'altro necessario per la normale attività e funzionalità degli impianti oggetto del presente affidamento, comprese le spese relative all'utilizzo da parte delle scuole;
- m) utilizzo gratuito dell'impianto a copertura delle spese di gestione;
- n) a reinvestire eventuali avanzi economici derivanti dalla gestione dell'impianto e risultanti dal rendiconto di cui all'art. 22 nella manutenzione e migliorie dell'impianto e nella promozione dell'attività sportiva al suo interno;
- h) a versare annualmente il canone concessorio di cui all'art. 8.

Il soggetto affidatario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da riconsegnarlo al termine dell'affidamento in perfetto stato di funzionalità.

Il soggetto affidatario, nell'ambito della reciproca collaborazione, permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare.

Il soggetto affidatario si impegna a trasferire gratuitamente al Comune tutte le attrezzature acquistate durante la vigenza della presente convenzione e utilizzate per la manutenzione dell'impianto.

E' data facoltà al soggetto affidatario di organizzare autonomamente corsi ed attività di carattere sportivo o socio-ricreativa compatibili con gli impianti, previa autorizzazione comunale, in periodi e fasce orarie che non ostacolino la normale attività sportiva autorizzata dal Comune così come l'attività scolastica ivi praticata.

ART. 5 - OBBLIGAZIONI A CARICO DEL COMUNE

Rimangono in capo alla Stazione Appaltante, di seguito indicata come S.A., le seguenti competenze:

- definizione delle finalità, degli indirizzi programmatici, della progettazione di attività sportive ed eventi in genere, dei contenuti dei servizi e delle modalità di erogazione degli stessi;
- gli oneri di straordinaria manutenzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria che richiedano l'impiego di macchine operatrici in dotazione dei servizi tecnici comunali, o secondo i programmi di interventi dell'Amministrazione formulati in relazione al normale uso degli impianti;
- l'individuazione delle tariffe orarie per l'utilizzo dell'impianto;

La S.A. potrà prescrivere al soggetto affidatario l'attuazione dei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni non potranno mai essere unilaterali e dovranno essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti.

ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN VIGORE

Il soggetto affidatario è tenuto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in materia di affidamenti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti e ciò per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni stabilite nel presente capitolato.

Sarà obbligo del soggetto affidatario adottare nell'esecuzione del presente affidamento tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici.

Il soggetto affidatario, oltre alle norme della presente convenzione, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'affidamento, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Montegranaro.

Per tutta la durata della gestione del servizio il soggetto affidatario deve rispettare pienamente la normativa vigente in materia di igiene e prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantirne la massima sicurezza in relazione al servizio svolto, in particolare per le attività di pulizia, piccola manutenzione, utilizzo strumentazione tecnica e logistica ove necessario.

Dovrà altresì impegnarsi a mettere in atto ogni utile azione per la formazione del proprio personale, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e in materia di sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98 e s.m.i., effettuando le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri; nonché segnalando senza ritardo all'Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza – ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dall'accesso al pubblico.

Il soggetto affidatario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente atto condizioni normative e retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e/o integrazioni.

LA S.A. resta estranea ai rapporti di lavoro che il soggetto affidatario instaurerà con collaboratori terzi per rendere le prestazioni di propria competenza.

ART. 7 - DURATA DELLA GESTIONE

La durata dell'affidamento è stimata in trentaquattro mesi decorrenti dal 01.09.2026 fino al 30.06.2029 e, comunque, fino all'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica.

E' escluso il tacito rinnovo.

Per motivi di pubblica utilità e a sua insindacabile discrezione, l'Amministrazione comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Gestore.

ART. 8 – CANONE CONCESSIONARIO

E' previsto che l'affidatario corrisponda all'Amministrazione Comunale, a titolo di canone d'uso, almeno la somma di € 500,00 + IVA 22% per ogni anno di gestione, in unica soluzione, entro il 30 giugno.

Tale importo dovrà essere oggetto di una proposta migliorativa in sede di manifestazione di interesse, tenendo conto dell'uso di pubblica utilità e della valenza sociale dell'impianto e dovrà essere successivamente confermata o ulteriormente migliorata in sede di Trattativa diretta sulla piattaforma MePa.

ART. 9 - VALORE DELL'AFFIDAMENTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il valore annuo dell'affidamento è stimato in € 36.800,00 oltre IVA 22%, da corrispondere proporzionalmente ai mesi di attività.

Tale importo dovrà essere corrisposto in quattro soluzioni annuali di pari importo con scadenza 30 gennaio, 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre.

Il compenso è corrisposto in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, della riserva di disponibilità a favore della S.A. e delle associazioni cittadine.

Il predetto importo è determinato a corpo ed è da intendersi onnicomprensivo di qualsiasi compenso ed onere.

L'affidamento è finanziato interamente con fondi propri del bilancio comunale.

Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico secondo quanto previsto dall'allegato "A" del DM n. 55/2013 che ha fissato, ai sensi del successivo art. 25 del DL n. 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007, riportando tutti i dati comunicati dalla S.A.

Il pagamento delle singole fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

ART. 10 - TARIFFE

L'accesso all'impianto oggetto della presente convenzione e l'utilizzo dello stesso è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dal Comune di Montegranaro, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4 lett. h).

Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dal soggetto affidatario con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione di cui all'art. 22.

ART. 11 - MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO - ATTIVITA' ACCESSORIE

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dell'impianto oggetto della presente convenzione senza specifica formale autorizzazione della S.A.

L'attivazione all'interno di eventuali punti di ristoro o di spazi pubblicitari rimane soggetto alle normative di settore e dovrà comunque essere oggetto di specifica disciplina.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Pena la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 23.08.2010 n. 136 e s.m.i., il soggetto affidatario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati a norma del citato articolo 3 della citata legge, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

Il soggetto affidatario dovrà comunicare alla S.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge. I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dalla ditta appaltatrice in riferimento al presente affidamento dovrà riportare il Codice Identificativo di gara (CIG).

ART. 13 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO

Qualora il soggetto affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nelle presenti condizioni generali, il Responsabile del competente ufficio comunale potrà ordinare ad altro operatore, previa comunicazione all'affidatario, l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per l'esecuzione di tali prestazioni il Responsabile predetto potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti maturati dal soggetto affidatario o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del soggetto affidatario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 14 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI – OBBLIGO DI MANLEVA

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del soggetto affidatario che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della S.A.

In caso di ritardo o errori negli adempimenti previsti e compresi nel servizio di cui al presente capitolato, il soggetto affidatario dovrà mantenere indenne la S.A. da qualunque danno economico conseguente all'inadempimento posto in essere e, a tal fine, in fase di stipula del contratto dovrà presentare adeguata polizza assicurativa civile verso terzi (R.C.T.) per i danni eventualmente arrecati a persone o cose non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) con copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stesso.

Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa.

Resta ferma l'intera responsabilità del soggetto affidatario anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 15 - PENALITA'

Qualora il Responsabile del progetto verificasse inadempienze nell'esecuzione della prestazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, la S.A. invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni e richiesta di giustificazioni, con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione da effettuarsi a mezzo PEC, il soggetto affidatario dovrà comunicare le proprie controdeduzioni alla S.A. nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa sempre attraverso l'utilizzo PEC.

Nel caso, di reiterazione nel corso della convenzione, la penale sarà pari a € 1.000,00. Tale importo verrà recuperato dalla S.A. mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione dell'importo delle fatture emesse dal soggetto affidatario.

Nel caso di reiterati ritardi la S.A. potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per ottenere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale mancata esecuzione del servizio.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'appaltatore disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, è fatto divieto allo stesso di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione medesima. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al soprarichiamato articolo.

Il soggetto affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12 del Codice. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto dalla delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022. Alle cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 e quanto previsto dall'allegato II.14 – articolo 6 Cessioni di crediti.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del Codice.

In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- accertata violazione delle condizioni e modalità di esecuzione del servizio o di obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- dell'obbligo di manleva e del divieto di cessione del contratto, nonché di altri obblighi ed adempimenti previsti a carico dell'appaltatore;
- accertato inadempimento da parte dell'affidatario a quanto stabilito nell'avviso, nel presente documento e nel contratto che sarà stipulato, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento (art. 11).

Il soggetto affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

ART. 18 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI

La S.A. procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del soggetto affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, la S.A. potrà risolvere il contratto qualora venga accertato che l'appaltatore si trovava, al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui all'art. 94 e 95 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di aggiudicazione. In tal caso, il soggetto affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

ART. 19 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il soggetto affidatario accetta espressamente di eseguire tutte le variazioni di carattere non

sostanziale che siano ritenute opportune dalla S.A.

Al riguardo, una modifica di un contratto durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal soggetto affidatario se non previa approvazione della Stazione Appaltante.

ART. 20 - RECESSO

La S.A. si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla I.A. mediante PEC.

ART. 21 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Il soggetto affidatario dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione.

La S.A. non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a mancata comunicazione o ritardo della comunicazione stessa.

ART. 22 - RENDICONTO

Il soggetto affidatario ha l'obbligo di trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il rendiconto dettagliato della gestione della Palestra nell'anno precedente, che dovrà comprendere le spese sostenute (personale, manutenzione, custodia, pulizie ecc.) e le entrate derivanti dall'utilizzo da parte dei terzi, da introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati alla gestione, ricavi derivanti dai servizi di supporto. Il Comune potrà richiedere l'esibizione dei documenti comprovanti le spese sostenute (fatture, note spese, buste paga...) e le entrate incassate.

ART. 23 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato sulla piattaforma MePa.

Sono a carico del soggetto affidatario tutte le spese relative e conseguenti la stipulazione del contratto di appalto, nessuna esclusa.

ART. 24 - CONTROVERSIE

In caso di controversia tra il soggetto affidatario e la S.A. circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente capitolato, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia.

Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del Foro di Fermo.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alla protezione dei dati personali concernenti il procedimento cui si riferisce il presente appalto, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti solamente allo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
 - a) il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
 - b) ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui GDPR 2016/679 cui si rinvia espressamente;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune appaltante;
- il responsabile del trattamento dei dati è il R.U.P. - Responsabile EQ del Settore 3 del Comune di Montegranaro.

Il soggetto affidatario ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza per quanto concerne ogni

dato, documento o informazione comunque acquisiti per l'esecuzione del servizio ed è responsabile per l'esatta osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

ART. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai fini del presente procedimento, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Alessandra Levantesi, in qualità di Responsabile E.Q. del Settore 3.

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste all'Ufficio Sport.

ART. 27 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice civile e alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia.

Il soggetto affidatario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative saranno comunicati al Comune di Montegranaro al fine di concordare nuove condizioni economiche.